



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCE

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FIORELLA	MARIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DELL'ANNA	ANNA RITA	Relatore
<input type="checkbox"/>	VIGORITA	CELESTE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 431/15 depositato il 04/03/2015
- avverso ISCR. IPOTECA n° 059/2013/2320 TARSU/TIA IVA-CCIAA-T.AUT contro: AGENTE DI RISCOSSIONE LECCE EQUITALIA SUD S.P.A.

difeso da:

F. C. ...

proposto dal ricorrente:

S. M. G.

difeso da:

DE MARCO GABRIELE FILIPPO MAR
P.ZZA MARTIRI UNGHERESI, 4 73042 CASARANO LE

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 431/15

UDIENZA DEL

05/06/2015

ore 09:30

SENTENZA

N°

200

PRONUNCIATA IL:

05 GIU. 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21 GEN. 2016

Il Segretario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

S M G. con ricorso pervenuto il 4.3.015, impugnava davanti a questa Commissione Tributaria l'ipoteca legale iscritta da Equitalia il 19.9.014 su tre immobili di sua proprietà.

A sostegno del ricorso il contribuente deduceva: che l'iscrizione ipotecaria non era stata preceduta dalla notifica delle cartelle di pagamento; che l'iscrizione era altresì illegittima perché aveva riguardato la sua prima casa.

Equitalia, costituitasi in giudizio, resisteva all'impugnazione.

All'odierna udienza il ricorso veniva discusso.

Osserva la Commissione giudicante che il ricorso è fondato, in quanto l'iscrizione ipotecaria è funzionale alla successiva esecuzione forzata, per cui, una volta introdotto il divieto di espropriazione forzata della "prima casa", necessariamente deve cadere anche il potere del concessionario della riscossione di ipotecare il medesimo immobile.

Tale considerazione ha carattere assorbente e rende superfluo l'esame approfondito dell'altra doglianza sollevata dal contribuente, riguardante la mancata notifica di tutte le cartelle esattoriali aventi ad oggetto tributi e perciò devolute alla cognizione del giudice tributario.

Nonostante l'accoglimento del ricorso, ricorrono comunque giusti motivi di compensazione delle spese processuali.

p. q. m.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Lecce, 5.6.2015.

L'estensore



Il Presidente

